




REGIONE
PUGLIA



 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Liceo Scientifico Statale "E. AMALDI"	 Unione Europea
	Liceo delle Scienze Applicate	
	Liceo delle Scienze Umane	
	Liceo Linguistico	
	Distretto XII Via Giuseppe Abbruzzese, 38 - 70020 Bitetto (Ba) Tel. direzione 080/9920099 - Tel/Fax segreteria 080/9920091 posta certificata - baps24000d@pec.istruzione.it	
C.M. BAPS24000D	baps24000d@istruzione.it - www.lsamaldi.it	C.F. 93158670724

Avviso n. 7/2017 "Diritti a scuola" approvato con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8 del 16/1/2018 e n.9 del 18/1/2018)

Cod. Pratica NSEQHE8

Prot. n. 2339 C/27e

BITETTO, 23 Aprile 2018

Al sito web

Agli atti

Alla Prof.ssa CHIARA SPECCHIULLI

Sede

CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- Liceo Scientifico Statale "E.AMALDI", di seguito denominato "committente", con sede legale in Via Giuseppe Abbruzzese, n. 38 – Bitetto, prov. (BA), nella persona del Dirigente Scolastico reggente, dott. prof. ANTONIO CATAPANO, nato a Barletta (BT) il 21/09/1953, C.F. CTPNTN53P21A669A, domiciliato presso il Liceo Scientifico "E.Amaldi", C.F. 93158670724

e

- La Prof.ssa CHIARA SPECCHIULLI, di seguito denominata "collaboratrice", nata a SAN MARCO IN LAMIS (FG) il 20/11/1991, domiciliata a Bitonto (Ba), alla via M. D'azeglio n. 7, C.F. SPCCHR91S60H985C



REGIONE
PUGLIA



compenso pattuito al successivo punto 6, o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni.

6. Per tale incarico il committente corrisponderà alla collaboratrice il seguente corrispettivo complessivo di € **14.415,00 (quattordicimilaquattrocentoquindici/00) al lordo** che è da intendersi **onnicomprendivo** degli oneri IRAP – INPS – INAIL – IRPEF, anche della quota a carico del committente, nella misura in vigore nel periodo di riferimento.

Il corrispettivo complessivo così quantificato si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 350 ore e sino al 31 Agosto 2018.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, successivamente all'erogazione effettiva dei fondi da parte della Regione Puglia, con ripartizione in 4 mensilità, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto, con acconti mensili posticipati di eguale entità.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR e s.m. ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dalla scuola:

- all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art.11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
- alle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ai sensi, rispettivamente, dell'art.50 del D.L.vo 446/97 e dell'art. 1 del D.L.vo 360/98 e s.m. ed integrazioni;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico della collaboratrice e 2/3 a carico della scuola;
- al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. di cui 1/3 a carico della collaboratrice e 2/3 a carico della scuola.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D.Lgs. 446/97, rientra nella base di calcolo dell'IRAP dovuta dalla scuola. La collaboratrice dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione le è dovuto in aggiunta a quanto sopra. Alla collaboratrice non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che la collaboratrice indicherà alla scuola.

7. La maternità, la malattia e l'infortunio della collaboratrice non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di sospensione del contratto a causa della maternità, per la relativa disciplina, si rinvia ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4.4.2002 e del 12.7.2007.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione per intervenuta malattia, secondo quanto illustrato in dettaglio nella Circolare INPS, n. 76 del 16/4/2007, verrà corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dello stesso INPS, entro il limite massimo di giorni 30, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della



REGIONE
PUGLIA



legge 335/95. In caso di degenza ospedaliera la collaboratrice ha diritto a massimo 180 giorni di degenza ospedaliera, sempre in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95.

Dopo 30 giorni di assenza, anche non continuativi, si potrà determinare, ad iniziativa di una delle parti, la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

8. In ogni caso di cessazione del presente contratto, la collaboratrice avrà diritto al corrispettivo maturato per l'attività prestata, salvo quanto previsto al **punto 5**.
9. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, la scuola soggiace a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 30.06.1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali". In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
 - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
 - per i giorni successivi e sino al giorno di chiusura dell'infortunio, il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 5.

La collaboratrice si impegna a comunicare immediatamente al committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro.

10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
11. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dalla collaboratrice a persone e/o cose in corso del contratto.
12. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme degli art.66 e ss. d.Lgs.276/2003.

La collaboratrice dichiara di provvedere all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e la medesima compilerà un modulo dove indicherà la sua attuale posizione previdenziale (Gestione Ordinaria INPS; Gestione Separata INPS; Casse Professionali).

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

13. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..
14. La collaboratrice dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



REGIONE
PUGLIA



Il committente nomina la collaboratrice, che accetta, responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La collaboratrice ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del committente.

La collaboratrice dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l'incarico.

Il presente contratto si compone di n. 5 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bitetto, 23 Aprile 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Antonio Catapano



La Collaboratrice

Prof.ssa Chiara Specchiulli

Si approvano specificatamente gli artt. 10 e 11 e 14.

Bitetto, 23 Aprile 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Antonio Catapano



La Collaboratrice

Prof.ssa Chiara Specchiulli